

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Alfonso Migliore)

IL PRESIDENTE
(Marco Degli Esposti)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il 6 DIC. 2016 per restarvi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 1° comma del Decreto L.vo 18.8.2000 n. 267.

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 6 DIC. 2016 al _____

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Segreteria Generale – Organi Istituzionali
(Angela Grandoni)

IL MESSO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' CONFORME ALL'ORIGINALE
E SI RILASCIAM PER USO AMMINISTRATIVO

Santa Marinella, li _____

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Santa Marinella, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI SANTA MARINELLA

Città Metropolitana Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **63** del Reg.

Oggetto: Nuove disposizioni e integrazioni al Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale n. 28 del 14/05/2014.

Data **30.11.2016**

L'anno duemilasedici, il giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 10,00 nella sala dell'Oratorio di via dei Gladioli - Santa Marinella.

Alla PRIMA convocazione in sessione STRAordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

BACHECA ROBERTO SINDACO Presente

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) BEFANI PATRIZIA	P		11) FRONTI MASSIMILIANO	-----	A
2) MAGGI MARCO	-----	A	12) FERULLO MARINA	-----	A
3) TOPPI STEFANO	-----	A	13) BIANCHI ANDREA	-----	A
4) VERGATI DARIO	-----	A	14) MASSERA STEFANO	-----	A
5) CALVO MASSIMILIANO	P		15) VINCENZI PIERO	-----	A
6) DEGLI ESPOSTI MARCO	P		16) FRATTURATO EUGENIO	P	
7) GASPARRI DAMIANO	P				
8) MINGHELLA EMANUELE	P				
9) GRIMALDI ANGELO	P				
10) PASSERINI ANDREA	P				

Fra gli assenti i Sigg.ri Consiglieri: **Maggi, Toppi, Vergati, Fronti, Ferullo, Bianchi, Massera e Vincenzi.**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Signor **Marco Degli Esposti** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio Comunale.**

Partecipa il Segretario Generale **DOTT. ALFONSO MIGLIORE** La seduta è PUBBLICA

Oggetto: Nuove disposizioni e integrazioni al Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale n. 28 del 14/05/2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:

- l'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27/07/1934, con il quale il Comune garantisce il permesso di seppellimento;
- il D.P.R. 10/09/1990 N. 285 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria";
- l'atto di Consiglio Comunale n. 28 del 14/05/2014 avente ad oggetto: "Approvazione nuovo regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale",

Rilevato:

che è intendimento dell'Amministrazione Comunale migliorare il servizio e l'organizzazione del cimitero comunale, regolamentando in maniera più precisa alcuni aspetti inerenti la Polizia Mortuaria e la concessione delle aree cimiteriali;

che è nell'interesse dell'Amministrazione Comunale adottare strumenti regolativi aggiornati, che siano in grado di disciplinare in modo corretto i rapporti giuridici con i propri cittadini, nel rispetto di quei principi di legalità e di imparzialità che devono caratterizzare l'operato della pubblica amministrazione;

che l'attuale regolamento, seppur adeguato in tempi recenti, non è più in grado di assicurare la soddisfazione della complessa materia cimiteriale;

Considerato, altresì, che è profondamente mutato l'atteggiamento delle persone nei confronti delle tipologie di sepoltura e che la gestione quotidiana dei servizi funerari evidenzia la necessità di una integrazione al Regolamento cimiteriale;

Ritenuto, pertanto, di dover emanare nuove disposizioni ad integrazione del regolamento per superare quelle rigidità gestionali presenti nell'attuale testo e che risponde alle odierne esigenze normative e che tratta, soprattutto, la disciplina delle attività rimesse al Comune;

Ritenuto opportuno, con il presente provvedimento, determinare le nuove tariffe dei servizi cimiteriali, tenuto conto dei costi gestionali del servizio e ciò anche al fine di conseguire l'obiettivo di dare attuazione al principio che la gestione dei servizi cimiteriali non deve assicurare profitti ma deve comunque tendere ad una gestione economica autosufficiente;

Dato atto che necessita approvare le nuove tariffe così come riportate nell'allegato A);

Atteso che sulla medesima proposta di deliberazione è stato reso il parere favorevole di regolarità tecnica dal Responsabile interessato, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s. m. ed i;

Con voti favorevoli 9, alla unanimità, espressi palesemente per alzata di mano, 9 presenti e votanti, assenti 8 (Maggi, Toppi, Vergati, Fronti, Ferullo, Bianchi, Massera e Vincenzi);

DELIBERA

Per i motivi suesposti di emanare nuove disposizioni ed integrazioni al regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale approvato con deliberazione di consiglio comunale n° 28 del 14/05/2014.

Di approvare l'allegato regolamento così come integrato con le nuove disposizioni.

**PARERI ESPRESSI SULLA PRESENTE PROPOSTA AI SENSI DELL'ART. 49 1°
COMMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 e ss. mm. e ii.**

A) in ordine alla regolarità tecnica:

Santa Marinella, li 9/11/2016

PARERE: FAVOREVOLE

Donatella Selis

B) in ordine alla regolarità contabile:

Santa Marinella, li _____

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Antonino D'Este Orioles

Di approvare le tariffe così come riportate nell'allegato A).

Dare atto che al fine di evitare contestazioni si precisa che le disposizioni contenute nel presente regolamento, si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla data della sua entrata in vigore; tale previsione appare rispettosa del principio *tempus regit actum*, atteso che le previsioni in esame andranno ad essere applicate a situazioni che si verificheranno successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento comunale, ancorché relative a concessioni costituite prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso.

Dare altresì atto che il controllo di legittimità (omologazione) su tale Regolamento viene attualmente esercitato dall'ex Ministero della Sanità, oggi Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, a termine dell'art. 345 del T.U.L.L.SS. in considerazione del fatto che l'iter procedimentale prevede, dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, la trasmissione al Ministero suddetto per il tramite della Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo, ai fini della prescritta omologazione nel termine di 90 giorni.

Di trasmettere il presente regolamento, ai sensi dell'art. 345 del Regio Decreto n. 1265 del 22/07/1934, recante "Testo Unico delle leggi sanitarie", al Prefetto per il successivo invio al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Di demandare al Responsabile del Servizio l'espletamento degli adempimenti relativi alle forme di pubblicità del Regolamento.

Successivamente,

Stante l'urgenza, al fine di espletare tempestivamente i consequenziali adempimenti;

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 9, alla unanimità, espressi palesemente per alzata di mano, 9 presenti e votanti, assenti 8 (Maggi, Toppi, Vergati, Fronti, Ferullo, Bianchi, Massera e Vincenzi);

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI SANTA MARINELLA

Città metropolitana Roma Capitale

Servizio Cimiteriale



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

*Approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale*

N° _____ del _____ 2016

I N D I C E

- ART. 1 :** Oggetto
- ART. 2 :** Servizi gratuiti e a pagamento
- ART. 2 bis:** Servizi Cimiteriali
- ART. 3 :** Ammissione nel Cimitero Comunale
- ART. 4 :** Ammissione speciale nel cimitero
- ART. 5:** Assegnazione sepolture Cimiteriali
- ART. 5 bis:** Concessioni in vita
- ART. 5 ter:** Fasi istruttorie e tempi di rilascio autorizzazioni
- ART. 6:** Criteri assegnazione aree cimiteriali
- ART. 6 bis:** Aree cimiteriali – norma transitoria
- ART. 7:** Uso delle sepolture private
- ART. 7 bis:** Subentro
- ART. 7 ter:** Sostituzioni
- ART. 8 :** Costi
- ART. 9 :** Loculi requisiti
- ART. 10:** Ricongiungimenti
- ART. 11:** Cippo
- ART. 12:** Inumazioni/ Esumazioni
- ART. 13:** Tumulazioni/estumulazioni
- ART. 14:** Avvisi di scadenza ordinaria
- ART. 15:** Oggetti da recuperare
- ART. 16:** Dispersione ceneri
- ART. 17 :** Divieto di Cessione
- ART. 18:** Uso camera mortuaria, celle frigorifere e locali cimiteriali
- ART. 19 :** Durata delle concessioni e rinnovo
- ART. 20 :** Contratto di concessione
- ART. 21 :** Cessazione della concessione
- ART. 22 :** Rinuncia a concessione
- ART. 23 :** Rinuncia concessione di aree e manufatti cappelle e tombe a terra
- ART. 24 :** Decadenza della concessione
- ART. 25 :** Revoca della concessione
- ART. 26 :** Estinzione
- ART. 27 :** Rimborso del corrispettivo di concessione
- ART. 28 :** Manutenzione
- ART. 29 :** Orario e disciplina dell'ingresso
- ART. 30 :** Custode
- ART. 31:** Vigilanza
- ART. 32 :** Divieti speciali
- ART. 33 :** Lavori nel cimitero
- ART. 34 :** Manifestazioni
- ART. 35:** Coltivazione di fiori ed arbusti
- ART. 36 :** Deposizione di vasi e arredi funerari
- ART. 37 :** Segni funebri
- ART. 38 :** Epigrafi
- ART. 39 :** Riti funebri
- ART. 40 :** Circolazione dei veicoli
- ART. 41 :** Scadenzario delle concessioni
- ART. 42 :** Presunzione di legittimazione
- ART. 43 :** Responsabilità
- ART. 44:** Disposizioni finali e transitorie
- ART. 45:** Clausola di adeguamento

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI° del testo Unico delle leggi sanitarie 27 Luglio 1934, al D.P.R. 10 Settembre 1990 n° 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare alla morte delle persone ed a disciplinare i servizi in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelle sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e dei locali annessi, sulle concessioni di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione ed in generale, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 Servizi gratuiti e a pagamento

Il comune di Santa Marinella provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero comunale, ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

1. il servizio di osservazione dei cadaveri presso il deposito di osservazione o l'obitorio comunale;
2. Il recupero ed il relativo trasporto delle salme accidentali, qualora non vi sia interesse di alcuno, sul territorio comunale;
3. L'uso delle celle frigorifere o l'obitorio per le salme in osservazione;
4. L'inumazione dei feti;
5. Il feretro, il trasporto e le altre eventuali spese necessarie al seppellimento o alla cremazione (legge 28/2/2001 n. 26) di cadaveri, di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, purché decedute nel comune e/o residenti in esso al momento del decesso, sempre che non vi siano persone o Enti e Istituzioni che se ne facciano carico;
6. l'esumazione e l'estumulazione, ordinarie, la deposizione delle ossa, e delle ceneri quando non vi sono richieste dei familiari per la sistemazione dei resti, diversa dall'ossario/cinerario comune;

Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale comunale.

Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

Tutti gli altri servizi sono a pagamento.

Art. 2/bis Servizi cimiteriali

Nel Comune di Santa Marinella, i servizi cimiteriali vengono gestiti in economia o possono essere affidati ad imprese in appalto o in concessione. In mancanza di ciò, verranno effettuati da imprese private, scelte dall'utente, in regime di concorrenza e libero mercato in regola con le posizioni fiscali richieste dalla legge: (tumulazioni ed estumulazioni sia in loculi, cellette ossarie/cinerarie e inumazioni - in fossa fornita dal Comune- ed esumazioni su richiesta degli interessati).

Art. 3 Ammissione nel Cimitero Comunale

Nel Cimitero, salvo altra destinazione, sono ricevute e seppellite le salme, le cassette ossarie o le ceneri, senza distinzione di origine, cittadinanza, religione, a condizione che si tratti di:

- 1- Persone decedute nel territorio del Comune di Santa Marinella, qualunque sia stata in vita la residenza;
- 2 - Persone decedute fuori dal Comune ma aventi in esso l'ultima residenza;
- 3 - Indipendentemente dalla residenza** e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che, al momento del decesso, risultino concessionarie di un loculo. Dovranno essere accolte le salme delle persone indicate nel contratto o in mancanza, il loculo è riservato al solo concessionario.

4 - Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute, le salme, le cassette ossarie o urne cinerarie, delle persone che, al momento del decesso, risultino concessionarie di sepoltura di famiglia (cappella gentilizia o tomba a terra) o titolari per la riserva di cui all'articolo 93 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, relativamente alla composizione della "**Famiglia del Concessionario**" si rimanda all'art. 7 del presente regolamento.

Può altresì essere consentita, su richiesta del concessionario, la tumulazione di una sola salma che risulta essere stata convivente, nonché di una sola salma di persona che abbia acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario.

Il diritto di sepolture private (cappelle e tombe a terra) concesse ad enti, è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento, art. 93 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. (si applicano le norme contenute nell'art. 7 del presente regolamento).

In ogni singolo loculo può essere collocato un solo feretro. Non è consentita la concessione di un loculo per l'accoglimento di urna cineraria o cassetta ossaria. E' consentito altresì, in ogni loculo già in concessione e vigente, ove sia tumulata una sola salma, l'accoglimento fino alla capienza dello spazio anche di cassette ossarie e di urne cinerarie, (circolare ministeriale 24/06/1993 n. 24 paragrafo 13), che devono avere almeno uno dei requisiti di cui sopra, che siano legate alla salma dai seguenti vincoli: convivente, coniuge, ascendenti (genitori) e discendenti in linea retta 1° grado (figli) e (coniugi dei figli) e 2° grado (nipoti e nonni) e collaterali 2° grado (fratelli e sorelle) e affini. Tale operazione non comporterà alcuna modifica alle condizioni contrattuali.

Art. 4

Ammissione speciale nel Cimitero

1. Nel Cimitero, sono ricevute e seppellite le salme e le urne cinerarie di prima tumulazione di persone decedute fuori dal territorio comunale di Santa Marinella, ma aventi al momento del decesso la propria residenza in località "Santa Severa Nord" frazione di Tolfa (RM).
2. E' consentito altresì, in ogni loculo o cella cineraria già in concessione e vigente, ove sia tumulata una sola salma o cassetta ossaria o urna cineraria e fino alla capienza dello spazio, l'accoglimento anche di cassette ossarie e di urne cinerarie, **che pur non avendo la residenza a Santa Marinella al momento della morte**, siano legate alla salma dai seguenti vincoli: convivente, coniuge, ascendenti (genitori) e discendenti in linea retta 1° grado (figli). Tale operazione non comporterà alcuna modifica alle condizioni contrattuali.
3. Per l'ammissione speciale nel Cimitero i richiedenti devono versare la quota stabilita.

Art. 5

Assegnazione sepolture Cimiteriali

1. I loculi, le nicchie ossarie o cinerarie, le fosse per inumazione, sono assegnati, previa richiesta da inoltrare direttamente al Servizio Cimiteriale, unicamente per l'accoglimento delle salme, delle urne cinerarie o cassette ossarie in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli.
2. L'assegnazione delle sepolture avverrà su richiesta scritta. Il concessionario ha la possibilità di scegliere (loculo, nicchie ossarie o cinerarie) dove porre il feretro compatibilmente con le disponibilità del momento.
3. Nei seppellimenti per INUMAZIONE il luogo viene individuato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale;
4. Presso i loculi già in concessione e vigente, nei quali vi sia tumulata una cassetta ossaria o urna cineraria, è consentita la sepoltura di cadavere legato alla salma dai seguenti vincoli: convivente, coniuge, ascendenti (genitori) e dai discendenti in linea retta 1° grado (figli) e (coniugi dei figli) e 2° grado (nipoti e nonni) e collaterali 2° grado (fratelli e sorelle) e affini, dietro il pagamento del 50% del costo della concessione al momento della richiesta, con la sottoscrizione di un nuovo contratto di concessione con le condizioni attuali e comunque per le sole salme rientranti nell'art. 3 del presente regolamento.

5. Per le concessioni perpetue, o concessioni di durata eccedente i 30anni, trascorsi 20 anni dall' ultima sepoltura (comma 1 lettera b art. 3 del DPR 15/07/2003 n° 254), verificate le condizioni di mineralizzazione e proceduto alla raccolta delle ossa in cassettine, si consente il riutilizzo della sepoltura per le salme che siano legate al cadavere dai seguenti vincoli: convivente, coniuge, ascendenti (genitori) e dai discendenti in linea retta 1° grado (figli e loro coniugi) e 2° grado (nipoti e nonni) e collaterali 2° grado (fratelli e sorelle) e affini, e dietro il pagamento del 50% del costo della concessione vigente, con la sottoscrizione di un nuovo contratto di concessione con le condizioni attuali e comunque per le sole salme rientranti nell'art. 3 del presente regolamento. (Per le salme non mineralizzate seguirà il normale iter di legge).
6. Presso le celle ossarie/cinerarie già in concessione, nelle quali vi sia tumulata una cassetta ossaria o urna cineraria, è consentita la sepoltura, fino alla capienza dello spazio, di ulteriori cassette ossarie/cinerarie che siano legate alla salma dai seguenti vincoli: convivente, coniuge, ascendenti (genitori) e dai discendenti in linea retta 1° grado (figli) e (coniugi dei figli) e 2° grado (nipoti e nonni) e collaterali 2° grado (fratelli e sorelle) e affini, e comunque per le sole cassette o urne cinerarie rientranti nell'art. 3 del presente regolamento, tale operazione non comporterà alcuna modifica alle condizioni contrattuali. Qualora risulti scaduta la concessione non si avrà diritto ad alcuna agevolazione.

Art. 5/bis

Concessioni in vita

Possono essere concessi loculi a favore di persone in vita, nei seguenti casi:

- 1) Per i loculi di nuova costruzione è possibile procedere alla concessione in vita nel limite del 50% in via di realizzazione.
- 2) Nel caso di concessione in vita per i residenti, sarà dovuto un canone pari alla tariffa prevista aumentata del 25%.
- 3) Nel caso di concessione in vita per i non residenti, sarà dovuto un canone pari alla tariffa prevista aumentata del 100%.
- 4) Ai vedovi residenti nel Comune di Santa Marinella, la concessione avrà per oggetto due loculi attigui in senso orizzontale o verticale. Il servizio Cimiteriale disporrà la concessione di loculi in senso orizzontale o verticale secondo criteri oggettivi di disponibilità e opportunità.
- 5) Le concessioni dei loculi per le future tumulazioni decorreranno dalla data del versamento del canone concessorio.
- 6) Sei mesi prima dalla data di scadenza della concessione (30 anni), per la futura tumulazione, il concessionario potrà richiedere la riconferma del loculo, che verrà accordata dietro versamento della tariffa vigente all'atto della richiesta. **In mancanza di tale domanda il loculo cadrà nella libera disposizione del Comune, che provvederà ad assegnarlo ad altro richiedente.**
- 7) **Per i loculi concessi in vita, al momento dell'effettiva occupazione, i familiari potranno stipulare un nuovo contratto aggiuntivo esclusivamente per gli anni necessari a consentire la sepoltura della salma per 30 anni, con il versamento della tariffa vigente per gli anni aggiuntivi. Nel caso in cui i familiari non accettassero di effettuare il versamento per gli anni residui, allo scadere della concessione originaria, la salma verrà gestita dal Comune nei termini di legge.**
- 8) Nei contratti per la concessione di loculi in favore di persone in vita verrà riportata la seguente dicitura: "I loculi possono essere requisiti dal Comune senza che i concessionari abbiano nulla a pretendere e comunque fatto salvo il diritto del concessionario, in caso di sua morte, all'immediata liberazione del loculo a spese del Comune.
- 9) **Il Responsabile del Servizio può disporre, in ogni caso, la sospensione della concessione di loculi a favore di persone in vita per carenza di sepolture sia per i non residenti che per i residenti.**

Art.5/ter

Fasi istruttorie tempi di rilascio autorizzazioni

1. L'accettazione di ogni feretro è imprescindibilmente condizionata dall'assenso dell'ufficio comunale preposto alle verifiche in merito al diritto di sepoltura e al luogo di sepoltura;

2. il procedimento amministrativo (fase istruttoria) è elemento essenziale per il rilascio dell'autorizzazione al fine di valutare le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento. In considerazione delle attività da compiersi in questa fase, e, quindi, della natura dei fatti oggetto di acquisizione, l'istruttoria può essere semplice o complessa e comporta del tempo nella fase di ricerca in archivio degli atti.
3. I feretri, le cassette ossarie e le urne cinerarie dei defunti residenti nel comune di Santa Marinella, potranno sostare presso la Camera Mortuaria del Cimitero fino a quando non verrà rilasciato il nulla Osta al seppellimento da parte dell'Ufficio Cimiteriale ;
4. I feretri, le cassette ossarie e le urne cinerarie dei defunti non residenti, saranno ammessi al Cimitero solamente dopo l'ottenimento del nulla Osta al seppellimento da parte dell'Ufficio Cimiteriale.

Art. 6

Criteri assegnazione aree cimiteriali

Per l'assegnazione di aree cimiteriali per la costruzione di cappelle gentilizie e tombe a terra, si procederà a mezzo gara asta pubblica.

Possono partecipare all'asta solo i residenti nel Comune di Santa Marinella che non risultino concessionari di altre analoghe concessioni presso il Cimiero di Santa Marinella.

Non possono partecipare all'asta i componenti dello stesso nucleo familiare (le persone elencate nello stato di famiglia).

I loculi liberati a seguito di trasferimento delle salme nelle cappelle gentilizie o tombe a terra, rientrano immediatamente nella piena ed assoluta disponibilità del Comune, restando salvo il diritto del concessionario o dei suoi eredi a richiedere, entro un anno dalla liberazione, il relativo rimborso.

Art.6/bis

Aree cimiteriali – norma transitoria

Per le aree cimiteriali date in concessione perpetua o per novantanove anni per la costruzione di sepolcri (cappelle gentilizie e tombe a terra) e **non ancora edificate**, il Comune, per i Concessionari ancora in vita, concede un ultimo termine per la costruzione.

L'Ufficio Cimiteriale provvederà a pubblicare un avviso sul sito istituzionale del Comune e presso gli ingressi del Cimitero Comunale con il quale si informeranno gli "Utenti Concessionari delle aree cimiteriali" dell'opportunità di un ultimo termine di costruire entro il termine massimo sotto riportato:

- entro 3 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso si dovrà richiedere il rilascio del titolo abilitativo edilizio,
- entro sei mesi dalla data del rilascio del titolo abilitativo edilizio si dovrà procedere all'edificazione,

Entro **diciotto mesi dalla data di rilascio del titolo abilitativo edilizio**, la costruzione dovrà risultare perfettamente compiuta

Decorsi i termini sopra indicati le aree cimiteriali non costruite rientreranno d'imperio nella disponibilità del patrimonio Comunale e potranno essere riassegnate nelle modalità previste dal regolamento di polizia mortuaria.

Nel caso di morte del concessionario, l'area in concessione non edificata, rientra d'imperio nella disponibilità del patrimonio Comunale in quanto decade la concessione senza rimborso di nessun genere e l'Area cimiteriale potrà essere riassegnata nelle modalità previste dal regolamento di polizia mortuaria.

Art. 7

Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato – esclusivamente – alla persona del concessionario, fondatore del sepolcro, e alle persone appartenenti alla sua famiglia. Per "**Famiglia del Concessionario**" è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge o convivente, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 6° grado.

2. Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

- Il concessionario o erede ha l'obbligo di darne formale comunicazione al Comune prima di procedere alla sepoltura.
3. Per i collaterali e gli affini del Concessionario, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione (alla morte del concessionario la richiesta di seppellimento deve essere accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (/articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni) sottoscritte da tutti gli ascendenti e discendenti in linea retta, coniuge o convivente, aventi il diritto alla tumulazione.
4. Lo stato di "convivenza" con il titolare della concessione deve essere annotato nel registro delle "Coppia di fatto" o Unione Civile".
5. L'eventuale condizione di "particolare benemerenzza" (comma 2 art. 93 del D.P.R. 285/1990) nei confronti del concessionario va comprovata con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000.
6. La richiesta di autorizzazione di sepoltura nelle sepolture private (Cappelle e tombe a terra) dovrà contenere anche una dichiarazione di consapevolezza che la salma rimarrà all'interno della stessa, fino ad estinzione della concessione.
7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura, l'eventuale proprietà dei materiali per la residua durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione, fermo restando il diritto alla sepoltura *jure sanguinis*, quale regolato dal presente articolo.
9. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto di concessione e del presente regolamento, senza alcun diritto, a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
- 10. Il Diritto d'uso delle sepolture private di Enti, confraternite, corporazione, istituti ecc.,** è riservato alle salme che al momento del decesso risultano iscritte nel relativo ordinamento. La sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita istanza da presentare al Responsabile Settore Cimitero, con la dichiarazione di appartenenza all'ordinamento dell'ente della salma da tumulare. Qualora ricorrano gli estremi anzidetti il Responsabile del Settore Cimitero, rilascia il nulla osta. All'istanza si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
11. Qualora l'Ente concessionario di una determinata area cimiteriale ammetta, in contrasto con l'appartenenza - in vita - all'Ente concessionario, l'accoglimento di defunti non appartenenti all'Ente concessionario medesimo, sia che ciò avvenga sulla base di versamenti di somme predeterminate, sia che avvenga ottenendone in cambio una qualche utilità, incorre nella fattispecie considerata all'art. 92 comma 4 d.p.r. 10/09/1990 n. 285.
12. La tumulazione di defunti non appartenenti all'Ente concessionario, comporta una alterazione della "riserva", stabilita nell'art. 93 comma 1 D.P.R. 10/09/1990 n. 285, tale da comportare l'adozione di un procedimento di decadenza dalla concessione.
13. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione; ove comunque stipulata è nulla di diritto, senza titolo al recupero delle somme eventualmente già versate.
14. **"Posto aggiunto"** si autorizza il seppellimento di feretri, oltre la capienza stabilita previa riduzione delle salme già tumulate ed inoltre si autorizza il seppellimento di cassetto ossarie e cinerarie nei loculi già occupati, previo versamento della tariffa stabilita.

Art. 7/Bis

Subentro per testamento

- 1- Esclusivamente in caso di estinzione della famiglia del concessionario originario della Cappella Gentilizia o Tomba a terra (assenza di titolari ex capite e pleno jure dello Jus Sepulchri) e in presenza di testamento, con il quale lo stesso concessionario nomina un

erede (atto inter vivos o mortis causa dall'originario titolare), chi eredita, non eredita solo la componente materiale del sepolcro (opere murarie ed arredi funebri posti ad ornamento del sacello gentilizio) con annessi oneri manutentivi, ma diviene titolare a sua volta del diritto di sepolcro, inteso nella sua duplice accezione del dare o ricever sepoltura (jus sepeliri e jus inferendi mortuum in sepulchrum). De facto l'erede diventa il nuovo concessionario con piena disponibilità sul sepolcro.

- 2- Rimane onere dell'erede, con propria dichiarazione, attestare l'estinzione della famiglia del concessionario originario e richiedere il subentro nel titolo di concessionario. Tale dichiarazione dovrà essere presentata con atto notorio, con la quale si solleva da ogni responsabilità il Comune di Santa Marinella.
- 3- Successivamente alla ricezione di tale dichiarazione, il Comune procederà alle dovute ricerche anagrafiche e pubblicherà per un anno nell'Albo Pretorio, nel Sito istituzionale e negli ingressi del Cimitero, avviso, con il quale si rende noto il contenuto della richiesta pervenuta. In caso di mancanza di obiezioni, allo scadere dei termini di pubblicazione, la variazione del titolo della concessione si considererà pienamente accettata.
- 4- L'Erede deve sottoscrivere una nuova concessione il cui periodo di validità coinciderà con l'originaria concessione.

Art. 7/Ter Sostituzione

1. In caso di decesso del concessionario di una Cappella Gentilizia o di una tomba di famiglia, il coniuge o gli ascendenti/discendenti in linea retta, sono tenuti a darne comunicazione al Comune entro 12 mesi dalla data del decesso, designando uno di essi quale rappresentante della concessione, il quale disporrà del manufatto, in nome e per conto degli altri aventi diritto, e manterrà ogni rapporto con il Comune.

2. In difetto di designazione del rappresentante, da parte della famiglia di cui al comma 1, il Comune provvede d'ufficio scegliendolo tra il coniuge o gli ascendenti/discendenti secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, fermo restando le obbligazioni a carico di tutti gli aventi diritto i quali devono contribuire alle spese di manutenzione del sepolcro.

Art. 8 Costi

I prezzi di concessione dei loculi, celle ossarie/cinerarie sono differenziati per tener conto delle difficoltà di accesso alle varie file da parte degli utenti.

La fila per la scelta della sepoltura si conteggia a partire da terra.

Il pagamento della concessione cimiteriale e dei vari servizi, deve essere eseguito in unica soluzione prima di procedere alla sepoltura della salma, delle ceneri e/o dei resti mortali. Può restare facoltà della Giunta Comunale di accogliere richieste di rateizzazione delle somme, in ogni caso la tumulazione avverrà dopo il saldo di tutti gli oneri.

Spetta alla Giunta Comunale la modifica delle tariffe, anche nel caso di aggiornamento legato all'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (FOI).

Art. 9 Loculi requisiti

Per comprovate esigenze, *il Sindaco può - con Ordinanza Sindacale - ordinare il temporaneo rientro nella disponibilità del Comune dei loculi vuoti ma già assegnati con l'atto di concessione.*

A tale operazione verrà data ampia pubblicità e diffusione attraverso il sito internet del Comune e le bacheche poste all'ingresso del Cimitero.

E' fatto salvo il diritto del concessionario, in caso di sua morte, all'immediata liberazione del loculo a spese del Comune.

Per l'utilizzo di loculi provvisori il richiedente, dovrà versare la tariffa in vigore che verrà considerata quale acconto per la futura assegnazione di loculo.

Il saldo dovrà avvenire al momento dell'assegnazione definitiva della sepoltura.

Ai fini della durata di concessione (trentennale) viene fissata la decorrenza dalla data di prima tumulazione.

Art. 10

Ricongiungimenti

Al momento del rilascio della concessione di un loculo, qualora la persona deceduta abbia il coniuge o convivente, o parente entro il 1° grado ascendenti e discendenti (genitori) e (figli) e (coniugi dei figli) e 2° grado (nipoti e nonni) e collaterali 2° grado (fratelli e sorelle) e affini, già sepolto in altro loculo in concessione, all'interno del cimitero comunale, potranno essere assegnati su richiesta degli interessati, due loculi cimiteriali attigui, in senso orizzontale o verticale. (Il servizio Cimiteriale disporrà la concessione di loculi in senso orizzontale o verticale secondo criteri oggettivi di disponibilità e opportunità).

✚ Sono consentiti il ricongiungimento di salme, con la traslazione di feretri. Tali operazioni potranno riguardare esclusivamente defunti legati da vincolo di parentela entro il 1° grado ascendenti e discendenti (genitori) e (figli) e (coniugi dei figli) e 2° grado (nipoti e nonni) e collaterali 2° grado (fratelli e sorelle) e affini, già sepolti all'interno del Cimitero di questo Comune in loculi distanti in regime di concessione, con la sottoscrizione di nuovi contratti.

✚ Sono consentiti all'interno del Cimitero Comunale, previa specifica autorizzazione, e sottoscrizione di nuovi contratti, scambi vicendevoli di loculi, esclusivamente per permettere ricongiungimenti tra salme di coniugi o conviventi o di parenti di 1° Grado in linea retta e 2° grado linea retta e collaterale e affini. Tali operazioni sono a totale carico dei richiedenti.

I parenti delle salme tumulate in loculi attigui a quelli resisi liberi, a seguito di trasferimento della salma in altra sepoltura, possono esercitare il diritto di prelazione alla concessione dei suddetti loculi nei seguenti casi:

- a) Per la futura tumulazione del coniuge o convivente che abbiano superato (85) ottantacinque anni di età.
- b) Per il ricongiungimento di salme di coniuge o convivente, o parente entro il 1° grado ascendenti e discendenti (genitori) e (figli) e (coniugi dei figli) e 2° grado (nipoti e nonni) e collaterali 2° grado (fratelli e sorelle) e affini, tumulati in loculi distanti del Cimitero Comunale ed oggetto di specifica precedente concessione.

L'Amministrazione Comunale provvederà mediante affissione all'Albo Pretorio on line e nella bacheca del Cimitero, a comunicare la disponibilità dei loculi di cui al precedente comma. Nel caso di più richiedenti aventi diritto, l'esercizio del diritto di prelazione sarà esercitato:

- 1) A favore della persona deceduta. Nel caso di più persone decedute, l'assegnazione avverrà tramite pubblico sorteggio;
- 2) Nel caso di più richiedenti in vita, a favore della persona di maggiore età.

Art. 11

Cippo

Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo, fornito e messo in opera dal comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

1. A richiesta dei privati, può essere autorizzata, dal servizio Cimiteriale Comunale, eccezionalmente in deroga all'articolo 62 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, l'installazione, in sostituzione del cippo di un copritomba di superficie complessiva non superiore a due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 80 ed eventuale basamento che non deve superare i 20cm. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
2. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune, provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con diritto di ripetizione delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

Art. 12

Inumazioni/Esumazioni

L'inumazione consiste nella sepoltura della salma in fossa scavata nella terra.

Le sepolture per inumazione comuni ordinarie hanno la durata di 10 anni, computati dal giorno del seppellimento.

Non sono consentite operazioni di esumazione ordinaria presso il campo comune, nei mesi di maggio, giugno, luglio agosto e settembre, ad esclusione delle disposizioni diverse dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia.

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere per deporle in altri siti.

A seguito di esumazione ordinaria, constatata la non mineralizzazione (scheletrizzazione) si procederà alla cremazione o reinumazione dei resti mortali. In quest'ultimo caso è obbligatorio il trattamento con particolari sostanze biodegradanti, favorevoli alla ripresa dei processi di mineralizzazione o scheletrizzazione, sia con l'aggiunta diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

Il periodo di inumazione e successiva reinumazione è fissato in relazione ai luoghi, con ordinanza del sindaco, tenuto conto dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Sono consentite operazioni di esumazione straordinaria, (cioè prima del compimento del prescritto decennio di sepoltura) per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture, o per cremazione. (art. 83 del DPR 10/09/1990 n. 2859).

Art.13

Tumulazione/ Estumulazioni

La tumulazione consiste nella sepoltura di feretri, cassette ossarie o urne cinerarie, in loculi, in cellette ossarie o tombe a terra o cappelle gentilizie.

I loculini sono riservati alle salme dei bambini.

Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco (comma 1 art. 86 DPR 285/90), o su richiesta degli aventi diritto.

Le estumulazioni straordinarie si eseguono prima della scadenza della concessione su ordine dell'autorità giudiziaria o a richiesta dei familiari interessati, per il trasferimento della salma in altra sede, ed è autorizzata dal Servizio Cimiteriale in qualsiasi periodo dell'anno, a condizione che, aperto il tumulo, il necroforo constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora il necroforo constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro in altra cassa di zinco.

Le estumulazioni per la verifica della mineralizzazione della salma possono essere eseguite non prima del decorso completo periodo legale di sepoltura in loculo stagno, fissata in anni 20 per effetto del comma 1 art. 3 del DPR 15/07/2003 n. 254. Per i cadaveri che si trovino in condizione di completa mineralizzazione, può provvedersi all'immediata raccolta dei resti mortali in cassette e depositarle nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda per deporle in altri siti. I loculi rientrano nella piena disponibilità del Comune.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private, (tombe a terra e cappelle gentilizie) o a concessione perpetua, in caso di constatata non mineralizzazione (scheletrizzazione) verranno inumate o ad istanza degli aventi titolo, è consentito autorizzare, anche la cremazione dei resti mortali provenienti da estumulazione alla scadenza del prescritto periodo ventennale, senza alcun obbligo di una preventiva, ulteriore fase di inumazione di durata almeno quinquennale.

E' consentito autorizzare la cremazione postuma di un cadavere, precedentemente tumulato, prima del decorso completo del periodo legale di sepoltura in loculo stagno fissata in anni 20 per effetto del DPR 15/07/2003 n. 254 a condizione che venga individuato un impianto di cremazione abilitato a trattare i feretri costituiti dalla doppia cassa di legno e zinco, poiché ai sensi dell'art. 349 Cod. Penale non è legale, infrangere i sigilli di garanzia posti alla bara almeno prima dei vent'anni di tumulazione stagna.

Art. 14

Avvisi di scadenza ordinaria

Entro il mese di agosto di ogni anno il responsabile del servizio cimiteriale cura la stesura di tabulati od elenchi con l'indicazione delle salme per le quali deve essere eseguita l'esumazione e l'estumulazione ordinaria per l'anno successivo predispone la Determinazione di approvazione.

Il Responsabile del servizio cimiteriale cura, inoltre, la pubblicazione degli elenchi di esumazione ed estumulazione ordinarie, da eseguire per l'anno successivo. A tali elenchi dovrà essere data massima diffusione attraverso la pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune, all'affissione nella bacheca del cimitero e con altro ed eventuale mezzo ritenuto idoneo alla pubblicità degli stessi. L'anno successivo si procederà all'immediata raccolta dei resti mortali in cassette e depositarle nell'ossario comune, a meno che, coloro che vi abbiano interesse, facciano domanda per deporle in altri siti.

Art. 15

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono richiederne la restituzione al responsabile del servizio di polizia mortuaria.
2. Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna verrà redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 365 giorni.
4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
5. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

Art. 16

Dispersione ceneri

La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, e previa autorizzazione dell'Ufficio Stato Civile, è ammessa all'interno del cimitero nell'area a ciò destinata denominata "L'OASI DEL RICORDO", altrimenti nelle aree cimiteriali individuate con ordinanza del sindaco, alla presenza di personale incaricato dal Comune.

La dispersione delle ceneri dovrà risultare da apposito verbale redatto in due esemplari, dei quali uno dovrà essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale e l'altro trasmesso all'ufficio comunale che ha autorizzato l'operazione.

Art. 17

Divieto di Cessione

La concessione in uso delle sepolture non è alienabile, né trasferibile o comunque cedibile a terzi a qualsiasi titolo. Ogni atto contrario alla presente disposizione è nullo di diritto.

Art. 18

Uso camera mortuaria, celle frigorifere e locali cimiteriali

L'uso della camera mortuaria delle celle frigorifere e in genere dei locali cimiteriali è consentito su richiesta, per deposito temporaneo di feretri, previa acquisizione dell'autorizzazione alla sepoltura.

E' altresì consentito il deposito temporaneo di feretro, cassette ossari o urne cinerarie previa acquisizione della documentazione relativa alla sepoltura o ad altra destinazione.

E' consentito, previa autorizzazione, l'uso temporaneo degli spazi cimiteriali per ricovero materiali da utilizzare nel cimitero, dietro corresponsione della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

E' ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o in altro luogo per l'effettuazione di funzioni, limitatamente alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il seppellimento od, eventualmente, per il trasferimento in altro Comune.

Art. 19

Durata delle concessioni e rinnovo

Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato.

La durata è fissata in:

- ✦ 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- ✦ 30 anni per i loculi o comunque le sepolture private individuali;
- ✦ 10 anni per le celle ossarie/cinerarie o comunque le sepolture private individuali;

Nel contratto di concessione è indicata la sua decorrenza coincidente con la data della prima tumulazione.

A richiesta degli interessati è previsto, per le prime due ipotesi, il rinnovo per una sola volta e per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del corrispettivo della concessione di cui all'apposita tariffa vigente. Per esercitare tale diritto gli interessati dovranno produrre istanza almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza. Il comune è obbligato a rispondere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza di rinnovo, trascorsi i quali, l'istanza si intende accettata. In caso contrario la sepoltura rientrerà immediatamente nella piena ed assoluta disponibilità del Comune

Allo scadere del periodo della concessione se il concessionario o gli eredi non intendessero provvedere al rinnovo di cui al comma 4 del presente articolo l'amministrazione comunale è autorizzata ad eseguire le operazioni previste dall'articolo 86 Capo XVII del D.P.R. N° 285 del 10.09.1990.

Le concessioni a tempo determinato di durata eccedente i 30 anni, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma e si verifichino le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 92 del D.P.R. 10.09.1990 n° 285.

Art. 20

Contratto di concessione

1. La concessione è regolata tramite apposito schema di contratto, approvato, con idoneo provvedimento di natura dirigenziale, dal Responsabile del Servizio Cimiteriale. Il contenuto del contratto definisce le condizioni generali della concessione in conformità al presente Regolamento.
2. I contratti di concessione per le aree cimiteriali, cappelle e tombe a terra, vengono perfezionati in Comune mediante contratto da stipularsi in forma pubblico-amministrativa elettronica o mediante scrittura privata autenticata dall'ufficiale rogante comunale, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
3. I contratti definiti di concessione per loculi, celle ossari/cinerarie e fosse a terra, vengono perfezionati in Comune mediante scrittura privata non autentica con registrazione solo in caso d'uso;
4. Ogni concessione deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma;
 - b) la durata;
 - c) la persona o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

In ogni caso una sola persona sarà riconosciuta come concessionaria e dovrà rendersi responsabile verso il Comune dell'Osservanza delle norme stabilite del regolamento per le concessioni in esecuzione del presente regolamento ed in base alle tariffe prefissate.

Art. 21

Cessazione della concessione

Le concessioni, oltre che per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, si estinguono per rinuncia, decadenza, estinzione o revoca

Art. 22

Rinuncia a concessione

Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia (o **retrocessione**), quando la sepoltura non sia stata occupata da salma. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, entro un anno dalla rinuncia richiedere il rimborso spettante.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta od altro.

Art. 23**Rinuncia a concessione di aree, manufatti Cappelle e tombe a terra**

Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree cimiteriali, di manufatti (cappelle o tombe a terra) a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, entro un anno dalla rinuncia richiedere il rimborso spettante.

Art. 24**Decadenza della concessione**

1. La pronuncia della decadenza della concessione potrà essere dichiarata dal responsabile del Servizio, previa diffida al concessionario, agli eredi o agli aventi causa., in quanto reperibili.
2. In casi di irreperibilità, previe diligenti indagini, la diffida viene pubblicata all'albo pretorio on line e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il Comune non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso l'anagrafe della popolazione residente.
 - ✚ Mancata costruzione, per qualsiasi motivo, della tomba o cappella entro i termini previsti dal contratto di concessione dell'area;
 - ✚ Inosservanza agli obblighi previsti nell'atto di concessione;
 - ✚ Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione ovvero di cessione diretta tramite transazione tra privati;
 - ✚ Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte di tutti gli aventi diritto;
 - ✚ Inosservanza agli obblighi relativi alla manutenzione o conservazione delle sepolture.

Pronunciata la decadenza della concessione il Responsabile del Servizio disporrà la traslazione delle salme, resti o ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario o urne cinerarie, dopodiché ne disporrà la demolizione o il restauro restando il materiale e le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 25**Revoca della concessione**

La concessione può essere revocata per esigenze d'ordine generale, per motivi di pubblico interesse o per la tutela di opere di interesse storico ed artistico.

In tal caso è assegnata altra sistemazione equivalente a cura del Comune.

Il provvedimento di revoca dovrà essere reso noto al concessionario, agli eredi o agli aventi causa ovvero affissi all'albo pretorio on line del Comune nei casi di irreperibilità o di decesso di tutti gli aventi diritto.

La concessione è altresì revocata nel caso in cui la sepoltura venga liberata a seguito di trasferimento della salma in altra sepoltura, o per la raccolta delle ossa in cassetina o per la cremazione.

In tal caso la sepoltura rientrerà immediatamente nella piena ed assoluta disponibilità del Comune restando salvo il diritto del concessionario o dei suoi erede a richiedere, entro un anno dalla liberazione, il rimborso.

Art. 26**Estinzione**

L'estinzione deriva da un fatto o un evento che produce sulla concessione gli effetti previsti dall'ordinamento giuridico e, nella specie, dal regolamento di Polizia Mortuaria.

I fatti che producono l'effetto estintivo sono i seguenti:

1. Scadenza della concessione;
2. Soppressione dei cimiteri;
3. Estinzione della famiglia. L'estinzione comporta l'acquisizione delle opere e delle aree da parte del Comune e non è prevista alcuna forma di indennizzo. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

Nel caso di famiglia estinta, il Comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza dalla concessione dopo il termine di (10 anni) dall'ultima sepoltura se ad inumazione o i (30 anni) se a tumulazione.

Art. 27

Rimborso del corrispettivo di concessione

In caso di rinuncia ad una sepoltura, ovvero per revoca della stessa, il concessionario avrà diritto ad un rimborso pari a :

(tariffa vigente x 0,75) X **anni interi residui di durata della concessione (durata della concessione)**

Per tariffa, si dovrà intendere:

- In caso di Rinuncia: quella vigente al momento della presa d'atto da parte del Comune della rinuncia stessa;
- In caso di Revoca: quella vigente al momento della notifica del provvedimento di revoca qualora questa avvenga per esigenze d'ordine generale, per motivi di pubblico interesse o per la tutela di opere di interesse storico ed artistico, mentre
- quella vigente al momento in cui la sepoltura verrà liberata, qualora la revoca si verifichi a seguito di trasferimento salma.

In ogni caso la rinuncia non potrà essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Qualora una concessione sia revocata per esigenze d'ordine generale, per motivi di pubblico interesse o per la tutela di opere di interesse storico ed artistico, al concessionario sarà altresì riconosciuto un indennizzo per le opere costruite, il cui importo costituirà oggetto di specifica valutazione da parte dell'ufficio tecnico comunale.

Nel caso di rinuncia alla concessione di aree cimiteriali, se non indicato diversamente nel contratto di concessione, l'importo da corrispondere quale rimborso, sarà calcolato in una somma pari a: **(costo della concessione/durata totale della concessione) x anni residui interi della concessione.**

Nel caso di rinuncia alla concessione di manufatti (cappelle o tombe a terra) l'importo da corrispondere quale rimborso sarà calcolato dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Per il rimborso per rinuncia o revoca per concessioni "Perpetue" si conteggia in 99 anni la durata delle concessioni.

Art. 28

Manutenzione

Le spese occorrenti per la manutenzione relative a qualsiasi tipologia di sepoltura ed alle aree per la costruzione di cappelle gentilizie e tombe a terra, sono a carico dei concessionari o dei suoi eredi, ai quali si sostituirà d'ufficio il Comune, con diritto di piena rivalsa e rimborso, qualora gli stessi non provvedessero direttamente o comunque si rifiutassero ad adempiere. La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari, per le parti da loro installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.

Art. 29

Orario e disciplina dell'ingresso

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato con ordinanza del sindaco, tenuto conto delle stagioni dell'anno.

Nel cimitero, di norma, si accede a piedi.

1. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 10 minuti prima della scadenza dell'orario.
2. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso scritto del responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 10 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Non è consentita, di norma, l'attività di tumulazione o sepoltura nel giorno di chiusura del Cimitero o nei giorni festivi. Qualora richiesta, in accordo con il personale di servizio al Cimitero, fatte le debite valutazioni, il Responsabile Cimiteriale può autorizzare tale attività in via del tutto eccezionale, con il pagamento, a carico del richiedente, di costi accessori stabiliti con deliberazione della giunta comunale.

Art.30 Custode

Il cimitero deve avere almeno un custode/necroforo.

Il custode, per ogni salma ricevuta, ritira e conserva nel fascicolo del deceduto le prescritte autorizzazioni al seppellimento e quelle, ove previste, al trasporto salma.

Egli annota, giornalmente, su apposito registro in doppio esemplare, di cui uno conservato presso il cimitero e l'altro presso il Comune, le operazioni di polizia mortuaria che vengono eseguite.

Presso il servizio Cimiteriale è tenuto un registro, manuale o informatico, delle sepolture al fine dell'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

Art. 31 Vigilanza

All'ordine e vigilanza del Cimitero Comunale, provvede il personale in servizio presso tale struttura ed ha il compito:

- a) Di sovrintendere alla tumulazione, inumazione ed estumulazione delle salme ed alla apposizione dei segni sulle fosse e delle piastrine sui feretri;
- b) Di eseguire l'apertura e la chiusura del Cimitero Comunale in armonia con l'orario stabilito;
- c) Di curare la pulizia ordinaria e la custodia del Cimitero;
- d) Di eseguire gli interventi di polizia mortuaria secondo le disposizioni impartite dal Funzionario Responsabile.

Il personale addetto al Cimitero ha l'obbligo di astenersi dall'assumere qualunque commissione da parte di privati ed estranea al presente regolamento, ovvero partecipare direttamente o indirettamente ad imprese od affari che riguardino il cimitero e tutte le operazioni ad esso connesse.

Art. 32 Divieti speciali

All'interno dei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione dei luoghi ed in particolare:

- a) Alle persone in stato d'ubriachezza o d'esaltazione;
- b) Alle persone non decentemente vestite o comunque in contrasto con il carattere del luogo;
- c) Ai questuanti e alle persone conducenti cani ed altri animali;
- d) Ai fanciulli minori di 10 anni quando non siano accompagnati da adulti.
- e) Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- f) Entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- g) Introdurre oggetti irriverenti;
- h) Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- i) Danneggiare e deturpare manufatti ed edifici;
- j) Eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) Gettare fiori appassiti o rifiuti di ogni genere fuori dagli appositi contenitori;
- l) Calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuor degli appositi passaggi;
- m) Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) consumare cibi e bevande;
- o) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- p) collocare vasi e fiori a terra lungo le costruzioni dei loculi o dei colombari;
- o) qualsiasi attività commerciale, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta dei servizi.

Art. 33 Lavori nel cimitero

Per l'esecuzione di eventuali interventi, che non siano riservati al comune, gli interessati potranno provvedervi direttamente o avvalersi dell'opera di imprese e/o ditte, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione degli interventi di cui sopra, i concessionari dovranno munirsi di apposita autorizzazione comunale;

1. E' tassativamente vietato alle imprese e/o ditte svolgere all'interno del cimitero azioni di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
2. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
3. All'interno del cimiero è vietata la lavorazione dei materiali, questi devono essere introdotti soltanto a lavorazione ultimata.
4. Si fa eccezione per i tagli e le connessioni delle pietre, le iscrizioni su lapidi e monumenti già in opera e quant'altro l'ufficio competente riconosca indispensabile eseguirsi in loco.
5. E' vietata l'esecuzione di qualsiasi opera nei giorni festivi.
6. I materiali di risulta provenienti dai suddetti lavori dovranno essere sollecitamente asportati dai cimiteri a cura e spese dell'esecutore dei lavori mentre la terra provenienti dagli scavi dovrà essere accumulata nei luoghi e nei modi che saranno indicati dal Responsabile del Servizio Cimiteriale

Art. 34

Manifestazioni

Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno dei Cimiteri Comunale devono essere preventivamente autorizzate dal Funzionario Responsabile.

Art. 35

Coltivazione di fiori ed arbusti

Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la coltivazione o la collocazione di fiori e arbusti purché questi siano convenientemente mantenuti e non arrechino danno allo spazio destinato ad altra sepoltura.

Art.36

Deposizione di vasi e arredi funerari

Sono consentite apposizioni di vasellami e arredi funerari esclusivamente sulle soglie dei loculi, essendo proibita la loro collocazione presso aree e suoli destinati al transito dei visitatori.

Art. 37

Segni funebri

I segni funebri poste sulle sepolture non possono essere asportati. Allo scadere della concessione ovvero in caso di estinzione della stessa, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro e tutto ciò che è posto sul sepolcro stesso diviene di proprietà del Comune, senza diritto per il concessionario di indennizzo alcuno.

Art. 38

Epigrafi

1. Sulle sepolture il Concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, la data di nascita e la data di morte della persona a cui la salma o i resti mortali si riferiscono.
2. I nomi dovranno essere iscritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.
3. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano il culto dei morti o alla sacralità del luogo.
4. Qualsiasi monumento, lapide o copritomba che risulti indecoroso o la cui manutenzione difetti al punto tale da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale sono state collocate, verranno asportate d'ufficio.

Art. 39

Riti funebri

All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria e al responsabile della polizia locale.

Art. 40

Circolazione dei veicoli

All'interno del cimitero è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di salme, segni funebri e di materiali da utilizzare nel Cimitero.

Agli automezzi adibiti al trasporto dei materiali è consentito l'ingresso, solo se autorizzati, e devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette ai viali alle piantagioni.

Tali automezzi possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti e sostare nei cimiteri il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico.

In deroga ai commi 1,2,3, del presente articolo, è consentito l'ingresso (senza sosta) di auto adibite al trasporto di invalidi o persone anziane.

Art. 41

Scadenziario delle concessioni

Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Art. 42

Presunzione di legittimazione

1. Chi domanda un servizio qualsiasi, (inumazioni, tumulazioni, o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (loculi, celle, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati, s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune.
2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il Comune, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, il Comune estraneo all'azione che ne consegue.
3. Il Comune si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
4. Tutte le eventuali spese derivanti in relazione alle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Art. 43

Responsabilità

Concorre, con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione ordinaria, straordinari, gestione e smaltimento dei rifiuti in appositi impianti autorizzati ecc.).

Art. 44

Disposizioni finali e transitorie

Il presente regolamento comunale di polizia mortuaria, omologato, è pubblicato all'albo pretorio on_line per 15 giorni consecutivi ed è efficace a decorrere dal 16° giorno dalla sua pubblicazione.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla data della sua entrata in vigore, atteso che le previsioni in esame andranno a configurarsi in situazioni che si verificheranno successivamente, ancorché relative a concessioni costituite prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare:

- DPR 21/10/1975 art, 803,
- Legge 7/08/1990 n. 241,
- Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990),
- Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998),
- Legge n. 26 del 28/01/2001,
- Legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001)
- Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993),
- DPR n. 254 del 15/07/2003,
- Deliberazione della Giunta Regionale Lazio del 28/09/2007 n. 737.

Art.45

Clausola di adeguamento

Nell'eventualità che vengano sempre emanate norme di rango superiore e prevalenti, che risultino incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono direttamente adeguate.

Sono abrogate tutte le disposizioni precedentemente assunte in contrasto con il presente Regolamento.

Del regolamento cimiteriale 2016

Le spese per la tumulazione in loculo, loculino o cella ossaria (muratura) e per l'inserimento in fossa della bara sono a carico degli utenti che dovranno provvedere con ditta idonea.

Le tariffe sono soggette annualmente agli aumenti Istat

CONCESSIONI

	CONCESSIONE	manutenzione conservazione, custodia	scavo fossa	istruttoria autorizzazioni	totale
concessione per sepoltura in TERRA - INUMAZIONE	100,00	100,00	500,00	€ 50,00	750,00
concessione celle ossarie/cinerarie 1° FILA PER PRIMA SEPOLTURA	400,00	100,00		€ 50,00	550,00
concessione celle ossarie/cinerarie 2° FILA PER PRIMA SEPOLTURA	500,00	100,00		€ 50,00	650,00
concessione celle ossarie/cinerarie 3° FILA PER PRIMA SEPOLTURA	550,00	100,00		€ 50,00	700,00
concessione celle ossarie/cinerarie 4 FILA PER PRIMA SEPOLTURA	450,00	100,00		€ 50,00	600,00
concessione celle ossarie/cinerarie 5 FILA PER PRIMA SEPOLTURA	350,00	100,00		€ 50,00	500,00
concessione celle ossarie/cinerarie 6 FILA PER PRIMA SEPOLTURA	300,00	100,00		€ 50,00	450,00
concessione celle ossarie/cinerarie 7 FILA PER PRIMA SEPOLTURA	250,00	100,00		€ 50,00	400,00
concessione celle ossarie/cinerarie 8 FILA PER PRIMA SEPOLTURA	200,00	100,00		€ 50,00	350,00
concessione loculino 1° fila PER PRIMA SEPOLTURA per bambini	550,00	200,00		100,00	850,00
concessione loculino 2° fila PER PRIMA SEPOLTURA	600,00	200,00		100,00	900,00
concessione loculino 3° fila PER PRIMA SEPOLTURA	500,00	200,00		100,00	800,00
concessione loculino 4° fila PER PRIMA SEPOLTURA	450,00	200,00		100,00	750,00
concessione loculino 5° fila PER PRIMA SEPOLTURA	400,00	200,00		100,00	700,00
concessione loculino 6° fila PER PRIMA SEPOLTURA	350,00	200,00		100,00	650,00
concessione loculo fila 1° a partire da terra PER PRIMA SEPOLTURA	1.700,00	200,00		100,00	2.000,00
concessione loculo fila 2° a partire da terra PER PRIMA SEPOLTURA	1.900,00	200,00		100,00	2.200,00
concessione loculo fila 3° a partire da terra PER PRIMA SEPOLTURA	1.500,00	200,00		100,00	1.800,00
concessione loculo fila 4° a partire da terra PER PRIMA SEPOLTURA	1.300,00	200,00		100,00	1.600,00
concessione loculo fila 5° a partire da terra PER PRIMA SEPOLTURA	1.200,00	200,00		100,00	1.500,00

<i>RICONCESSIONI 30 anni</i>								
Riconcessione loculo perpetuo o in concessione di durata 99anni (per inserimento nuovo feretro, previa riduzione della salma già tumulata, e rimserimento cassetta ossaria)Stipula di nuova concessione	60% della concessione a secondo della fila	200,00					100,00	
Riconcessione di un loculo occupato solo da cassetta ossaria/cineraria per la tumulazione di nuova salma(con rinserimento della cassetta già esistente) Stipula nuova concessione	60% della concessione a secondo della fila	200,00					100,00	
<i>RINSERIMENTI</i>								
Inserimento aggiuntivo cassetta ossaria/cineraria in sepoltura già occupata residenti								300,00
<i>AMMISSIONE SPECIALE NEL CIMITERO</i>								
Salme, urne cinerarie dei residenti nel Comune di Santa Severa Nord (comma 1 art. 4)	costo della concessione aumentato del 20%	200,00					100,00	
Inserimento aggiuntivo di urna cineraria in sepoltura già occupata rientrante nel comma 1 dell' art. 4- Ammissione speciale nel Cimitero - residenti nel comune di Santa Severa Nord (Tolfa)								400,00
Inserimento aggiuntivo cassetta ossaria/urna cineraria in sepoltura già occupata rientrante nel comma 2 dell' art. 4- Ammissione speciale nel Cimitero - Regolamento Cimiteriale								500,00
<i>RILASCIO AUTORIZZAZIONI</i>								
Rilascio autorizzazione per sepoltura di salma, cassette ossarie/cinerarie in Cappelle di proprietà/ tombe a terra, residenti.								300,00
Rilascio autorizzazione per sepoltura di salma, cassette ossarie/cinerarie in Cappelle di proprietà/ tombe a terra, non residenti								500,00
Per i loculi concessi in vita, al momento dell'effettiva occupazione, si dovrà versare la tariffa vigente per gli anni aggiuntivi necessari al seppellimento (art. 5/bis - Concessioni in vita) Regolamento Cimiteriale	anni aggiuntivi	200,00					100,00	
dispersione di ceneri all'interno del Cimitero nell'Oasi del Ricordo							300,00	300,00
autorizzazione per esumazione a richiesta dei Terzi, con contestuale traslazione e autorizzazione alla sepoltura all'interno del Cimitero (compresa cassetta e compresa apertura inserimento e chiusura della nuova sepoltura)			500,00				200,00	700,00
autorizzazione per esumazione a richiesta dei Terzi per trasferimento ad altro Cimitero. (Compresa cassetta)			500,00				200,00	700,00
autorizzazione per reinumazione di salma esumata non mineralizzata, nella stessa fossa per ulteriori 5 anni	50,00	50,00	200,00				25,00	350,00

autorizzazione per reinumazione di salma estumulata non mineralizzata, in una nuova fossa per anni 5	50,00	50,00	500,00	25,00	625,00
Accoglimento in camera mortuaria fuori orario					30,00
seppellimenti fuori orario con sepoltura					50,00
utilizzo camera mortuaria giornaliera per cause non dipendenti da questo Ente					3,00
utilizzo cella frigorifera giornaliera per cause non dipendenti da questo Ente					5,00
utilizzo locali cimiteriali giornaliera per deposito materiali ditte esecutrici dei lavori					5,00
Rilascio autorizzazione per lavori o attività manutentive al cimitero					10,00
POSTO AGGIUNTO - Cappelle e tombe a terra					
Seppellimento oltre la capienza stabilita, previa riduzione e seppellimento di cassette/urne cinerarie in loculi già occupati - residenti					300,00
Seppellimento oltre la capienza stabilita, previa riduzione e seppellimento di cassette/urne cinerarie in loculi già occupati - non residenti					500,00
COSTO AREA CIMITERIALE 99 anni					
Valore area cimiteriale al mq. per base d'asta per concessione per costruzione cappella gentilizia o tomba a terra.,					2.000,00
SUBENTRO PER TESTAMENTO					
per subentro ereditario					1.500,00

VERBALE PUNTO 7 O.D.G. CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.11.2016 AD OGGETTO: “Nuove disposizioni e integrazioni al Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale n. 28 del 14/05/2014”.

Non essendoci interventi, il **Presidente** pone ai voti la proposta di deliberazione; si procede, quindi, alla votazione che, effettuata a scrutinio palese e per alzata di mano, decreta il seguente esito, comunicato formalmente dallo stesso:

Presenti	9
Votanti	9
Favorevoli	9
Astenuti	0
Contrari	0
Assenti	8 (Maggi, Vergati, Toppi, Fronti, Ferullo, Bianchi, Massera e Vincenzi)

Per effetto della votazione sopra riportata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare le risultanze dello scrutinio e dei conseguenti effetti, unitamente alla proposta di deliberazione in oggetto, che risulta allegata al presente verbale, per costituirne parte integrante e sostanziale.

Infine, stante l'urgenza a provvedere, con votazione effettuata a scrutinio palese e per alzata di mano, che decreta il seguente esito, comunicato formalmente dal Presidente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti	9
Votanti	9
Favorevoli	9
Astenuti	0
Contrari	0
Assenti	8 (Maggi, Vergati, Toppi, Fronti, Ferullo, Bianchi, Massera e Vincenzi)

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.